

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI** e **CAVEZZALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1974

Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del regio decreto del 24 aprile 1890, n. 8850, con il quale veniva sancito l'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria e della legge del 31 marzo 1912, n. 298, che ne ribadiva l'obbligo all'articolo 1 (e che solo con le norme transitorie emanava le disposizioni più logiche e più pratiche), si è venuta a creare nel nostro Paese una situazione veramente caotica in materia di assistenza odontoprotesica alla popolazione, data la provata inefficienza di questi provvedimenti legislativi.

Infatti operano in campo stomatologico diversi tipi di professionisti; dal medico specializzato in odontoiatria, al medico condotto, al medico generico che presta il proprio titolo ad odontotecnici, ad odontotecnici che operano in proprio direttamente sul paziente, e a personale non abilitato che agisce nella professione per pura pratica manuale.

Dato da porre in rilievo è che in concreto chi più chi meno quasi tutti coloro che operano nel campo stomatologico sono fuori dalla legge.

Questo dato, facilmente verificabile, serve a mettere in luce che le attuali leggi hanno di fatto creato la completa anarchia nel settore, quindi definirle vecchie, inattuate e inattuabili è dir poco.

Per mutare questa situazione sono stati espletati vari tentativi e già nel 1923 venne emanato un regio decreto (n. 2910 in data 31 dicembre) che istituiva una regia scuola nazionale di odontoiatria.

All'attuazione di quanto disposto dal decreto in parola, si opposero gli odontogerarchi, i quali sfruttando le possibilità loro offerte dal regime, ottennero con un nuovo regio decreto-legge (16 ottobre 1924, numero 1755) l'abrogazione del precedente.

Nel 1927 il Governò fascista emanava una legge sulla disciplina delle arti ausiliarie sanitarie, ed in essa sono compresi i denominati « meccanici dentisti » per i quali si stabilisce che l'abilitazione all'esercizio dell'arte venga subordinata alla frequenza di apposite scuole che conferiranno la qualifica di « odontotecnico ».

Il susseguente regolamento a questa legge emanato nel 1928, con una interpretazione restrittiva distorce i veri campi di esercizio fra l'odontoiatria e l'odontotecnica.

Da quel lontano tempo la necessità di modificare delle leggi che non hanno mai trovato una vera applicazione, ma che anzi hanno creato disagi profondi per la salute pubblica dei cittadini, è stata ravvisata da molti parlamentari.

Infatti dal 25 giugno 1948, con il disegno di legge n. 33, ad oggi sono state presentate nelle varie legislature una ventina di proposte di legge per modificare l'attuale situazione al fine di riformare con legge equa e a salvaguardia della salute del cittadino la situazione odontostomatologica italiana.

Oggi in Italia si assiste all'assurda situazione che chi vuol fare la professione del dentista deve frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia che è del tutto inido-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neo a formare tale professionista, in più con la recente liberalizzazione dei piani di studio universitari per chi lo vuole può anche eliminare l'unico approccio teorico dell'esame facoltativo in clinica odontoiatrica. Abbiamo così in pratica un medico che può fare il dentista conoscendo soltanto l'anatomia e fisiologia dei denti e la loro collocazione nel corpo umano. A tale laureato è permesso progettare ed applicare protesi dentarie sin dal giorno dell'acquisizione della sua laurea senza avere nessuna cognizione nè teorica nè pratica nè tecnica nè scientifica di cosa vuol dire protesi dentaria.

Questo è l'errore di fondo che ha creato in Italia il fenomeno dell'abusivismo in odontoiatria, perchè si è data facoltà di operare nel campo della protesi dentaria a professionisti non preparati ad assolvere questo compito e nel contempo si è impedito a del personale specializzato in materia di avere uno sfocio professionale, cioè agli attuali odontotecnici. Tale iniqua situazione creata dalla legge del 1890 emanata quando in Italia non esisteva nessuna scuola dentistica, doveva avere un carattere provvisorio e doveva essere sostituita con una legge che mirasse a costituire scuole a livello universitario specialistiche per la preparazione di dentisti efficienti come era nelle intenzioni

del regio decreto del 31 dicembre 1923 poi abrogato come abbiamo rilevato poco prima.

Comunque, per rimediare a tale errore, si fecero sorgere le attuali dodici scuole di specializzazione odontoiatrica *post* laurea; giungendo così all'assurdo di una preparazione propedeutica obbligatoria di 6 anni (laurea in medicina) seguita da quella biennale di specializzazione in odontoiatria (facoltativa).

Essendo i due anni di specializzazione facoltativi e senza obbligo di frequenza si calcola che tali corsi siano frequentati soltanto da una parte degli iscritti, poichè si preferisce da parte dei già laureati associarsi con odontotecnici già inseriti nella professione abusivamente ed apprendere da loro l'arte dentaria guadagnando con ciò anche di che vivere lautamente.

Viene spontaneo di chiedersi chi sono e come si formano questi odontotecnici che abusivamente, chi più chi meno, in circa 50 mila assistono la popolazione italiana per la ricostruzione delle arcate dentarie.

Per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica è obbligatoria la frequenza a corsi quadriennali che si svolgono presso sezioni specialistiche aventi sede per la maggioranza (23 sedi nel territorio nazionale) presso gli Istituti di Stato professionali con tali programmi:

MATERIE D'INSEGNAMENTO	ORE SETTIMANALI			
	Classe 1 <sup>a</sup>	Classe 2 <sup>a</sup>	Classe 3 <sup>a</sup>	Classe 4 <sup>a</sup>
Religione . . . . .	1	1	1	1
Cultura generale ed educazione civica . . . . .	6	4	4	4
Matematica . . . . .	5	2	—	—
Fisica . . . . .	4	2	—	—
Chimica . . . . .	2	2	2	—
Convers. tecnica in lingua estera . . . . .	1	2	2	2
Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio . . . . .	—	3	2	—
Igiene e legislazione sanitaria . . . . .	—	—	1	1
Biomeccanica masticatoria e protesi applicata . . . . .	—	—	2	4
Tecnologia e laboratorio tecnologico per odontotecnici . . . . .	3	3	4	4
Modellazione e disegno professionale . . . . .	6	3	—	—
Elementi di pratica commerciale . . . . .	—	—	—	2
Esercitazioni pratiche odontotecniche . . . . .	8	14	18	18
Educazione fisica . . . . .	2	2	2	2
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai corsi gli allievi vengono ammessi solo se in possesso di un titolo di studio equivalente a licenza di scuola media inferiore. A compimento del quadriennio gli allievi sostengono l'esame di abilitazione all'esercizio professionale sia teorico sia pratico dinanzi ad una commissione composta da docenti delle varie materie nominati dai competenti Ministeri.

Un decreto ministeriale in data 15 aprile 1971 consente agli odontotecnici abilitati, previo un corso della durata di un anno presso gli istituti professionali di Stato sezione odontotecnici, di sostenere un secondo esame vertente nelle seguenti materie: biologia e fisiologia umana, lingue e lettere italiane, fisica, chimica, chimica organica e biologica, matematica, educazione civica, tecnologia odontotecnica; esame di Stato che fa ottenere il titolo di maturità professionale di odontotecnici.

Detto titolo è equiparato a qualsiasi altro titolo di maturità e come tale consente il diritto ad accedere a tutti i corsi universitari di laurea.

Ma a quale corso di laurea dovrebbero accedere questi allievi che sono già altamente specializzati nella protesi dentaria?

Forse al corso di laurea di medicina che li allontanerebbe irrimediabilmente dalla professione del dentista, oppure non sarebbe più logico per loro un tipo di laurea che finisca di specializzarli nel settore della stomatologia?

Questa è la necessità impellente del Paese, quella di fornire ai cittadini del personale altamente qualificato nel settore stomatologico, con la costituzione della Facoltà autonoma di odontoiatria.

La stessa comunità europea in materia è stata molto esplicita nella raccomandazione fatta al nostro Paese nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee » del 28 aprile 1969 ove si dice a pag. 30 capitolo VII « Proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la creazione, in Italia, di un ciclo di formazione universitaria per l'odontoiatria.

Il Consiglio approvando le direttive che determinano le modalità per la realizzazio-

ne della libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi per le attività non salariate del dentista; constatando che detta categoria di professionisti non esiste in Italia; considerando che l'evoluzione scientifica dell'odontoiatria nonché le esigenze della popolazione in materia di cure dentistiche militano in favore della creazione di questo tipo di formazione specifica a livello universitario; preoccupandosi di facilitare la libera circolazione dei dentisti nell'insieme della Comunità; raccomanda al Governo italiano di creare un ciclo di formazione universitaria per il dentista sulla base dei criteri minimi determinati dalle direttive in questione ».

La necessità di costituire una facoltà autonoma di odontoiatria in Italia è resa ancora più evidente dalle considerazioni fatte dalla CEE la quale, in un suo documento a cura del Comitato di collegamento dei professionisti dell'arte dentaria del 1963 che studiava sull'equivalenza dei diplomi e sulla qualifica professionale degli esercenti l'arte dentaria negli allora sei paesi della CEE, diceva a pagina 17:

« Occorre altresì ricordare, nel quadro di questo esposto, il pericolo che fa correre alla sanità pubblica la tesi stomatologica, per la quale gli studi completi di medicina sarebbero indispensabili all'esercizio dell'arte dentaria.

È ormai dimostrato che l'autonomia degli studi dentari permette di formare, nel quadro dell'istruzione superiore, dei professionisti ben qualificati in un tempo di cinque anni come minimo. In regime stomatologico, il futuro professionista segue parecchi corsi, di cui alcuni perfettamente inutili alla sua qualificazione scientifica, a detrimento di altri insegnamenti specialistici essenziali.

A questo fatto è dovuta la conseguenza della scarsità di professionisti dell'arte dentaria nei Paesi che hanno adottato esclusivamente questo metodo di formazione ».

Come si può constatare facilmente in Italia è accaduto proprio questo, infatti in una popolazione di circa cinquantaquattro milioni di abitanti vi sono solo circa ottomila odontoiatri specializzati.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel nostro Paese si riesce a sopperire ai fabbisogni della popolazione per le cure odontoprotesiche solo per l'apporto di circa cinquantamila odontotecnici che esercitano illegalmente.

Se si pensa che negli Stati Uniti ci sono oltre 100.000 dentisti per 200 milioni di abitanti; rapporto 1 : 2.000 circa.

Nell'Unione sovietica ci sono 80.000 dentisti per 220 milioni di abitanti; rapporto 1 : 2.750 circa.

In Italia ci sono 8.000 dentisti per 54 milioni di abitanti; rapporto 1 : 6.750.

Non abbiamo voluto considerare in questi dati altri 5.000 medici non specializzati che chi più chi meno si interessano in modo non continuativo e preponderante di odontoiatria e questo perchè essi non possono costituire una vera assistenza alle necessità della popolazione data anche la loro incompetenza in materia, e di ciò fa testo il discorso pronunciato sempre dallo stesso presidente dell'AMDI pubblicato nella rivista citata prima, il quale dice, circa i laureati in medicina che si improvvisano odontoiatri: « . . . questi sanno poco di odontoiatria al punto che discutendo con un odontotecnico sul modo di costruire un apparecchio ne sanno meno di questo ultimo, che ha seguito un corso qualificato ».

Risulta quindi inderogabile, se vogliamo mantenere un'assistenza odontoprotesica alla popolazione, procedere a legalizzare la posizione degli odontotecnici con titolo di maturità. Non con una sanatoria, anche se il loro *curriculum* di studi come abbiamo visto offre sufficienti garanzie, ma con degli esami a livello universitario.

Per questo motivo abbiamo voluto esprimere in questo disegno di legge, con norme transitorie che ricalcano parzialmente la legge del 31 marzo 1912, n. 298, l'esigenza della società a servirsi di personale preparato già inserito nella professione e nel contempo sanare questa piaga dell'abusivismo che se non frenata con provvedimenti idonei rischia di dilagare in maniera abnorme.

Pertanto, questo disegno di legge si propone di istituire in via sperimentale e in attesa della riforma universitaria; onde lasciare libero domani il Parlamento di valutare i risultati della sperimentazione e codificare

nella globalità della riforma la soluzione migliore da seguire; la facoltà autonoma di odontoiatria modificando senza oneri le attuali cliniche odontoiatriche in facoltà autonome e con ciò porre le basi serie per una buona preparazione del futuro odontoiatra con degli esami su materie di base e specialistiche che abbiamo voluto porre in rilievo in un articolo specifico del disegno di legge.

Nel contempo con delle norme transitorie abbiamo voluto indicare l'unica strada equa per risolvere l'attuale caotica situazione e porre ordine in un settore che in un breve futuro dovrà adeguarsi alla situazione europea.

Gli stessi medici dentisti più evoluti e progressisti vedono la necessità di risolvere rapidamente questo annoso problema, infatti citando da un pieghevole edito nel 1969 di ottobre dall'Unione riforma insegnamento odontoiatrico (URIO) vediamo chiaramente espressa la loro volontà ove dicono:

« La facoltà autonoma consentirebbe di cominciare fin dal primo anno di studi l'apprendimento delle tecniche dentistiche e la acquisizione delle particolari abilità manuali ad esse legate, evitando l'errore di procrastinare quella parte di programma che andrebbe il più possibile anticipata perchè perfettamente acquisibile solo in età molto giovane.

La facoltà autonoma sarebbe inoltre la sede più idonea per le scuole delle varie categorie di personale ausiliario (odontotecnici, assistenti dentali, igieniste dentali, eccetera): la formazione di questi preziosi ed indispensabili collaboratori del dentista verrebbe così ad essere simultanea e parallela a quella degli studenti della facoltà, con evidente vantaggio reciproco, perchè permetterebbe agli uni e agli altri di acquisire per tempo l'esperienza del lavoro di *équipe*.

Con la facoltà autonoma anche la nostra odontoiatria si avvicinerrebbe finalmente ai suoi veri obiettivi: fornire alla popolazione quel prodotto di consumo che sono le cure dentarie in misura sufficiente, ad un livello di qualità degno di un Paese civile, e ad un prezzo economico ».

Concludendo, onorevoli senatori, la necessità sociale; la preponderante volontà di

molti medici dentisti che credono fermamente nell'insegnamento qualificante di una facoltà autonoma; la volontà di molti direttori di cliniche di specializzazione odontoiatrica per trasformare, queste pressochè inutili scuole, in facoltà autonome di odontoiatria; la volontà degli attuali studenti in odontotecnica che vedrebbero aprirsi uno sbocco logico dopo la maturità nella facoltà autonoma; le esigenze di chi da anni opera nel settore in maniera abusiva pur avendone le

capacità, cioè gli attuali già maturati che cercano, pur di regolare la loro posizione, di studiare e lavorare contemporaneamente, frequentando la facoltà di medicina, facendo con ciò uno sforzo immane quanto un inutile studio di nozioni che non serviranno mai per svolgere la propria professione; la volontà di molti odontotecnici abilitati a riprendere i loro studi se vedranno una soluzione possibile ed idonea ai loro fabbisogni; ci hanno spinto a presentare questo disegno di legge.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli atenei universitari provvederanno ad istituire, in via sperimentale e sino all'attuazione della riforma universitaria, presso le facoltà di medicina e chirurgia della Repubblica, corsi di laurea in odontoiatria della durata di quattro anni, al termine dei quali dopo il superamento delle prove prescritte è attribuito il titolo di dottore odontoiatra.

Saranno soppressi, dopo il loro esaurimento, i corsi di specializzazione in odontoiatria.

Le cliniche odontoiatriche e le loro strutture organizzative si dovranno trasformare in sedi del nuovo corso di laurea in odontoiatria.

#### Art. 2.

Ai corsi universitari in odontoiatria sono ammessi tutti coloro che hanno i requisiti richiesti per accedere agli studi universitari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Alla discussione della tesi di laurea finale sono ammessi tutti coloro che avranno precedentemente superato i ventidue esami specificati nell'articolo seguente.

#### Art. 3.

I corsi per il conseguimento della laurea in odontoiatria comportano un insegnamento teorico-pratico minimo di 4.000 ore ripartito nelle seguenti materie:

a) materie di base - 300 ore: fisica; chimica; biologia;

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) materie medico-biologiche e mediche generali - 1.000 ore: elementi di istologia e embriologia; elementi di anatomia umana; elementi di microbiologia; elementi di fisiologia; elementi di chimica biologica; elementi di patologia generale e di anatomia patologica; elementi di igiene e profilassi;

c) materie odontostomatologiche - 2.700 ore: anatomia dentaria e maxillo-facciale; istopatologia odontostomatologica; igiene orale; farmacologia e farmacoterapia odontostomatologica; clinica odontostomatologica; chirurgia e ortopedia dento-maxillo facciale; anestesia e chirurgia stomatologica; odontoiatria conservativa; protesi dentaria; radiologia odontostomatologica; ortodonzia; medicina legale e delle assicurazioni odontostomatologiche.

## Art. 4.

È istituita l'abilitazione all'esercizio delle professioni odontoiatriche e odontoprotesiche.

L'esame abilitante, cui sono ammessi i laureati in odontoiatria, consta in un colloquio e in una prova pratica nelle materie odontostomatologiche.

## Art. 5.

Agli studenti della facoltà di medicina e chirurgia che chiederanno il passaggio alla facoltà di odontoiatria saranno riconosciuti validi gli esami già superati nelle materie di base e nelle materie medico-biologiche di cui al precedente articolo 3.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 6.

Presso le facoltà di medicina e chirurgia degli atenei universitari della Repubblica, limitatamente al triennio susseguente all'entrata in vigore della presente legge, e senza l'obbligo di frequentare corsi, potranno presentarsi a sessioni di esami straordinari che saranno organizzati semestralmente, nei primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio, per il conseguimento del titolo di idoneità ad esercitare la professione di odontoiatra, tutti coloro che al momento della presenta-

zione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- a) titolo di abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico;
- b) titolo di maturità professionale di odontotecnico;
- c) certificato autentificato che dimostri di avere esercitato, a partire dalla maggiore età, per almeno dieci anni, personalmente e pubblicamente odontoiatria e protesi dentaria.

#### Art. 7.

Gli esami straordinari di cui all'articolo 6 della presente legge constano di un esame teorico-pratico nel quale gli aspiranti al titolo d'idoneità dovranno dimostrare il possesso delle elementari necessarie nozioni di anatomia, fisiologia e patologia dei denti e la pratica abilità nell'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

I programmi dettagliati su cui verteranno gli esami straordinari saranno comunicati dal Ministero della pubblica istruzione trenta giorni dopo la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 8.

La commissione d'esame sarà costituita dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con la seguente composizione:

- a) da un insegnante ufficiale di anatomia umana normale;
- b) da un insegnante ufficiale di clinica chirurgica;
- c) da un insegnante ufficiale di clinica odontoiatrica;
- d) da un insegnante ufficiale di esercitazioni pratiche di odontotecnica;
- e) da un abilitato odontotecnico in possesso di maturità professionale di odontotecnico.

Il componente di cui alla lettera *d*) è quello di cui alla lettera *e*) saranno scelti dal Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, a suo insindacabile giudizio, tra una terna di nomi proposta, rispettivamente, dalle scuole per odontotecnici statali o legalmente riconosciute e dalle organizzazioni sindacali degli odontotecnici maggiormente rappresentative localmente.

## Art. 9.

Tutti coloro i quali aspirano a sostenere l'esame straordinario al titolo d'idoneità ad esercitare la professione dell'odontoiatra, debbono far pervenire la domanda, in carta da bollo, al Ministero della pubblica istruzione trenta giorni prima del 1° gennaio e 1° luglio di ogni sessione di esami.

La domanda dell'interessato, autenticata dal notaio, deve contenere il nome, il cognome, luogo di residenza, e l'indicazione dell'Università presso la quale si desidera sostenere l'esame ed essere corredata di tutti i documenti richiesti dall'articolo 6.

Sarà cura del Ministero della pubblica istruzione trasmettere, entro dieci giorni dalla presentazione, le domande al Rettore dell'Università indicata dal candidato o, se questa non fosse sede di esame, all'Università territorialmente più vicina alla residenza del candidato.

Per poter essere ammesso all'esame il candidato dovrà versare all'economato dell'Università la somma di lire centomila, che sarà suddivisa per spese d'esame e propine per gli esaminatori.

## Art. 10.

I candidati riconosciuti idonei dalla Commissione esaminatrice otterranno dall'Università il certificato di idoneità, previo versamento all'economato universitario della somma di lire duecentomila per tassa di diploma.

Coloro i quali otterranno l'idoneità di cui all'articolo 6 della presente legge, verranno iscritti in uno speciale elenco aggiunto all'albo dei medici delle rispettive provincie, ed avranno doveri e diritti parificati ai medici chirurghi.

La tenuta di tale elenco e la disciplina degli iscritti sarà devoluta agli ordini dei medici di ciascuna provincia.

## Art. 11.

Coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia prima dell'entrata in vigore della presente legge e i medici dentisti conservano a tutti gli effetti la loro abilitazione professionale all'esercizio delle professioni odontotecniche.